

**DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
E DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO**

(Approvata con Delibera di Giunta Comunale n.73 del 06.06.2013 e modificata con Delibera di
Giunta Comunale n.66 del 15.05.2014)
(Art. 7 D. L.vo 30/04/1992 n. 285)

CAPO I- FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Riferimenti normativi

Art.2 – Finalità

Art.3 - Definizioni

Art.4 - Istituzione e individuazione Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Art.5 – Regolamentazione della Circolazione e della Sosta nella Zona ZTL

Art.6 – Autorizzazioni permanenti e permessi temporanei alla circolazione e sosta nella ZTL

Art.7 –Norme per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni

CAPO II -AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA ZTL

Art.8 –Autorizzazione permanente alla Circolazione nella ZTL

Art.9 – Disposizioni derogatorie

Art.10 – Autorizzazioni per veicoli utilizzati per il trasporto merci

Art.11 – Autorizzazioni temporanee per veicoli utilizzati per il trasporto di particolari tipologie di merci

Art.12- Autorizzazioni temporanee per agenti di commercio o titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività vendita ambulante in forma itinerante

Art.13 – Autorizzazioni per veicoli utilizzati da installatori e manutentori addetti al servizio di privati

Art.14 – Autorizzazioni temporanee per utilizzatori di veicoli privati a servizio di Enti Pubblici o di Pubbliche Amministrazioni o per servizi di pubblica utilità

Art.15 – Autorizzazioni temporanee per particolari necessità contingenti.

CAPO III- GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E DEL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Art.16 – Procedura per la richiesta di autorizzazione permanente alla circolazione e sosta nella ZTL

Art.17 – Documentazione da allegare alla domanda per la richiesta di autorizzazione permanente

Art.18– Rilascio e validità delle autorizzazioni

Art.19 – Rinnovo dell'autorizzazione

Art.20 – Disposizioni particolari

Art.21 – Modalità di esposizione dei contrassegni

Art.22 – Compiti del Comandante o suo delegato

Art.23 – Accesso attraverso i varchi controllati mediante sistema di videosorveglianza

Art.24 – Violazione della disciplina di gestione della ZTL.

CAPO IV – STRADARIO

Art. 25 – Elenco Strade, Piazze o tratti di strada inclusi nella ZTL

CAPO V – NORME FINALI

Art.26 – Norme finali ed entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Riferimenti Normativi.

1. La disciplina di gestione delle ZTL e ZRU si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle “AREE PEDONALI” , nelle “ZONE A TRAFFICO LIMITATO”, nelle “ZONE A RILEVANZA URBANISTICA”.

2. In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- l’art. 3, comma 54 , che chiarisce il significato della denominazione “ZONA A TRAFFICO LIMTATO” come segue : “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
- l’art. 7, comma 8, riporta :”Qualora il Comune... disponga l’installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,... E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
- l’art. 7, comma 9, testualmente prevede : “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
- l’art. 7, comma 11, prevede inoltre : “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso”.

3. Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato (di seguito indicate con la sigla ZTL), è approvata quale allegato, costituente parte integrante, alla delibera di Giunta Comunale n.73 del 06.06.2013, così come modificata dalla deliberazione G.C. n.66 del 15.05.2014.

4. Il controllo degli accessi nella zona a traffico limitato viene reso operativo attraverso idoneo impianto in conformità a quanto previsto dal DPR 22.06.1999, n.250 ;

Art.2 – Finalità.

1. Con il presente provvedimento si intende:

- a) disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) opportunamente individuata e delimitata con provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
- b) definire i principi generali e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di circolazione e sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato

Art.3 – Definizioni.

1. Ai fine della presente disciplina le denominazioni utilizzate hanno i seguenti significati:

- ANZIANI: coloro che, con età superiore a 70 anni, risiedono all'interno di area soggetta a limitazioni della circolazione e non possiedono autovetture nel proprio nucleo familiare e/o non sono titolari di patente di guida;
- ARTIGIANI e MANUTENTORI: coloro che esercitano professioni artigiane o sono addetti alla manutenzione di impianti (a titolo di esempio: fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti, ecc.);
- DOMICILIATI: coloro che occupano unità residenziali site nella ZTL;
- LAVORATORI DIPENDENTI: coloro che sono dipendenti di imprese, enti, istituzioni o assimilabili ubicati all'interno della ZTL;
- POSSESSORI DI POSTI AUTO: coloro che sono proprietari, locatari o comodatari di un posto auto nella ZTL
- RESIDENTI: coloro che hanno residenza anagrafica all'interno della ZTL;
- SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: sistema di videosorveglianza all'accesso alla ZTL realizzato mediante telecamere con lettura digitale delle targhe degli autoveicoli in transito finalizzato alla rilevazione degli ingressi abusivi alla ZTL;
- TITOLARI DI ATTIVITA': coloro che sono titolari di attività commerciali, artigianali, professionali, per la prestazione di servizi o assimilabili, ubicate nella ZTL;
- ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.

Art.4 - Istituzione e individuazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

1. Viene istituita la zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Casnate con Bernate, denominata come "Zona Delle Contrade" la quale comprende le strade, le Piazze ed i tratti di strada individuati al successivo art.18 e nella planimetria ivi allegata.

Art.5 – Regolamentazione della circolazione e della sosta nella ZTL.

1. Nella zona ZTL di cui al precedente art.4, dalle ore 09,00 alle ore 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, nei soli giorni feriali, con esclusione quindi di quelli ricadenti in giornata festiva, è vietata la circolazione e la sosta a tutte le tipologie di veicoli.

2. Vengono escluse dal divieto di cui al precedente comma 1 le categorie dei veicoli indicate al successivo Capo II ai quali è ammessa la circolazione e la sosta in conformità alle disposizioni e ai limiti contenuti nel medesimo Capo II e sulla base delle indicazioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale esistente.

3. Al fine di agevolare la corretta applicazione e gestione delle norme previste dalla presente disciplina, agli aventi titolo è rilasciato un contrassegno di riconoscimento.

Art.6 – Autorizzazioni permanenti e permessi temporanei al transito ed alla sosta.

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 è rilasciata l'autorizzazione al transito e alla sosta nelle ZTL per tutta la durata di persistenza dei requisiti, salvo diversa specifica indicazione; dell'avvenuta autorizzazione fa fede l'apposito contrassegno rilasciato al richiedente.

2. Ai richiedenti appartenenti alle categorie e nei casi indicati nel successivo articolo 13 possono essere concessi permessi temporanei di transito o sosta nelle ZTL, di durata strettamente limitata all'espletamento delle funzioni che hanno motivato la richiesta e comunque per la durata non superiore ai giorni 30.

3. Ai richiedenti appartenenti alle categorie indicate nei successivi articoli n.10, 11,12 e 14 sono rilasciati permessi per il transito e sosta nella ZTL di durata non superiore ad anni uno.

4. Ai richiedenti che devono svolgere un servizio a favore di un residente per contingenze brevi e occasionali può essere concesso il transito nelle ZTL di durata strettamente limitata all'espletamento del servizio e comunque non superiore a giorni sette.

Art.7 – Norme per il rilascio dei contrassegni

1. I contrassegni ai soggetti aventi diritto verranno rilasciati secondo quanto disposto dal successivo capo III.

CAPO II – AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA ZTL

Art.8 - Autorizzazione permanente alla Circolazione nella ZTL

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art.5, comma 2, la possibilità di accedere con veicoli a motore all'interno della ZTL, è consentita alle seguenti categorie di utenti, muniti di contrassegno:

- a) Anziani: il contrassegno con il nominativo del richiedente riporterà i dati del veicolo proprio o dell'accompagnatore che deve avere un vincolo di parentela fino al II grado;
- b) Residenti;
- c) Domiciliati: il contrassegno avrà validità massima legata alla scadenza dell'eventuale contratto di locazione o altro titolo di possesso dei locali, debitamente registrato; sono equiparati ai domiciliati gli ospiti stabili in convitti;
- d) Soggetti che hanno in uso fondi o immobili diversi dalle abitazioni ricadenti nella zona interessata: il contrassegno avrà validità massima legata all'eventuale scadenza del titolo di utilizzo, del fondo o dell'immobile;
- e) Lavoratori dipendenti;
- f) Titolari di attività;
- g) Artigiani e Manutentori: soggetti che operano con frequenza nella ZTL, per un massimo di un contrassegno, eventualmente con più targhe; sono equiparati agli artigiani e manutentori i gestori di servizi per l'approvvigionamento di distributori automatici di alimenti e bevande e delle imprese di pulizia;
- h) Soggetti proprietari di immobili siti all'interno della ZTL, non in uso a soggetti terzi e quindi di completa disponibilità ed uso del proprietario.
- i) Soggetti possessori di posti auto in sede propria: il contrassegno avrà validità massima legata all'eventuale scadenza del titolo di possesso del posto auto;
- l) Sacerdoti e/religiosi: sacerdote assegnato quale Parroco, aiuto Parroco, presso le parrocchie di Casnate e di Bernate e diaconi permanenti o religiosi assegnati alle medesime parrocchie; per questa tipologia di soggetti, l'autorizzazione alla circolazione all'interno della ZTL è limitata esclusivamente per necessità strettamente collegate all'espletamento dell'attività pastorale;

Art. 9– Disposizioni derogatorie.

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art.5, comma 2, è consentita la circolazione nella zona ZTL, anche senza contrassegno, alle seguenti categorie di veicoli :

- a) veicoli di Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso sanitario, di protezione civile, dell'Autorità Giudiziaria individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, o con apposito segnale distintivo esposto;
- b) veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
- c) veicoli in servizio di piazza (taxi) e veicoli a noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle strade o tratti di strade inclusi nella ZTL;
- d) veicoli dei servizi di pubblica utilità individuati da evidenti segni sulla carrozzeria per interventi urgenti all'interno della ZTL, per il tempo strettamente necessario all'intervento;
- e) veicoli dei servizi funebri;
- f) veicoli degli Istituti di Vigilanza privata, titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, purché vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio;
- g) veicoli per il soccorso stradale omologati ai sensi del codice della strada, riconoscibili da evidenti segni sulla carrozzeria, per il periodo strettamente necessario all'intervento di soccorso;

- h) veicoli di medici, consentiti solo esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, per i quali deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell'auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all'ordine dei Medici;
 - i) veicoli per la raccolta di rifiuti e/o assimilabili, pulizia strade, servizi postali ed assimilabili;
 - l) autovetture adibite al trasporto di sposi nell'ambito di cerimonie matrimoniali;
 - m) veicoli di proprietà del Comune di Casnate con Bernate, riconoscibili da evidenti segni sulla carrozzeria;
 - n) velocipedi e veicoli a trazione a braccia o veicoli a trazione animale;
 - o) veicoli ad esclusiva trazione elettrica;
 - p) ciclomotori e motoveicoli;
2. Per l'accesso alle ZTL controllate da sistema di videosorveglianza, i titolari dei mezzi di cui dalla lettera b) alla lettera o) devono segnalare le targhe degli automezzi impegnati con le modalità di cui al successivo art. 23 "Accesso ai varchi controllati mediante sistema di videosorveglianza".

Art. 10 – Autorizzazioni per veicoli utilizzati per il trasporto merci

1. I veicoli per il trasporto delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico possono accedere alla Zona ZTL previa segnalazione con le modalità previste dall'art. 23.
2. Il diritto di accesso alla zona ZTL per le operazioni di cui al comma precedente deve essere comprovato e documentato dal documento di trasporto e/o di vendita.
3. La sosta dei veicoli di cui al presente articolo limitata esclusivamente per consentire le operazioni di carico e scarico in conformità alla segnaletica verticale ed orizzontale esistente.

Art. 11 – Autorizzazioni temporanee per veicoli utilizzati per il trasporto di particolari tipologie di merci.

1. I veicoli delle attività commerciali utilizzati per il trasporto di alimentari per le consegne a domicilio a residenti all'interno delle ZTL, sono autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario alla consegna previa segnalazione con le modalità previste dall'art. 23.
2. I veicoli delle attività commerciali per la consegna di medicinali urgenti a domicilio a soggetti residenti o domiciliati all'interno della ZTL sono autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario alla consegna previa segnalazione con le modalità previste dall'art. 23.

Art.12 – Autorizzazioni temporanee per agenti di commercio o titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività di vendita ambulante in forma itinerante.

1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, allegando idonea documentazione.
2. Agli agenti di commercio ed agli ambulanti è consentito l'accesso alla ZTL fino ad un massimo di 4 (quattro) ore in 2 (due) giorni fissi la settimana, oppure 8 (otto) ore in un solo giorno della settimana fino al raddoppio dei limiti indicati.
3. La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli abilitati al rilascio dei contrassegni, anche mediante modalità informatizzate, in corso di implementazione.

Art. 13 – Autorizzazioni per veicoli utilizzati da installatori e manutentori addetti al servizio di privati

1. Per gli autoveicoli al servizio di imprese che operano nel campo della installazione e manutenzione di impianti, dei traslochi, dei lavori edili possono essere richiesti permessi di transito e/o sosta per il tempo necessario all'effettuazione dell'intervento e di durata non superiore ai giorni 30.
2. La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli abilitati al rilascio dei contrassegni anche mediante modalità informatizzate, in corso di implementazione.

Art. 14 – Autorizzazioni temporanee per utilizzatori di veicoli privati a servizio di enti, pubbliche amministrazioni o per servizi di pubblica utilità.

1. Istanze provenienti dall'Amministrazione del Comune di Casnate con Bernate:

a) Per le necessità dei Settori dell'Amministrazione, i Capi Settore forniscono all'Ufficio ZTL l'elenco dei veicoli privati per i quali rilasciare i contrassegni rappresentando le esigenze istituzionali da assolvere con continuità di frequenza all'interno della ZTL.

b) L'Ufficio ZTL rilascia i contrassegni direttamente agli aventi titolo.

c) Per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, i Capi Settore devono comunicare all'ufficio ZTL, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei contrassegni da rinnovare confermando la permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio.

2. Istanze provenienti da parte di Enti e Amministrazioni diverse dal Comune di Casnate con Bernate:

a) Il legale rappresentante dell'Ente, dell'Amministrazione Pubblica o dell'Istituzione che svolge servizi di pubblica utilità, o suo delegato, invia all'Ufficio ZTL una comunicazione rappresentando le esigenze istituzionali da assolvere con continuità di frequenza all'interno della ZTL.

b) L'Ufficio Polizia Locale, vista la sussistenza dei requisiti, rilascia i contrassegni direttamente agli aventi titolo.

c) Per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, i legali rappresentanti suddetti, o loro delegati, devono comunicare all'ufficio ZTL, entro il 31 gennaio di ogni anno, la permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma.

Art.15 Autorizzazioni temporanee particolari per necessità contingenti

1. Ai richiedenti che devono svolgere un servizio a favore di un residente per contingenze brevi e occasionali di cui all'art. 6 comma 4, i permessi verranno rilasciati mediante istruttoria semplificata, con le modalità previste dall'art. 23 comma 3.

2. Le autorizzazioni particolari vengono altresì rilasciate a coloro che, pur non rientrando tra i soggetti elencati negli articoli precedenti della presente disciplina, debbono saltuariamente circolare, per comprovate esigenze, all'interno delle ZTL, nonché a favore di soggetti che devono effettuare l'accompagnamento di soggetti in particolare stato di necessità residenti o domiciliate nelle zone comprese nella ZTL, come risultante da specifica documentazione.

3. Le comprovate esigenze saranno valutate insindacabilmente dal personale della Polizia Locale.

4. Le domande di autorizzazioni temporanee devono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale, in conformità alla modulistica predisposta dal comando stesso, alla quale va allegata la documentazione attestante la necessità di accesso particolare alla ZTL.

5. Rientrano tra questa fattispecie di autorizzazione temporanee quelle per veicoli dei genitori di bambini di età minore ad anni tre, solo per il tempo necessario al trasporto dei medesimi presso famigliari residenti nella zona ZTL, per necessità di accudimento.

CAPO III- GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E DEL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Art16 – Procedura per la richiesta di autorizzazione permanente alla circolazione e sosta nella ZTL

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione permanente al transito e alla sosta nella ZTL, e quindi del relativo contrassegno, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti di cui al precedente art. 8, devono inoltrare apposita domanda al Comando di Polizia Locale, conformemente alla disciplina dell'imposta di bollo, su apposito modulo fornito o reso reperibile on line sul sito istituzionale del Comune da parte del medesimo Comando.
2. Nel caso in cui dovesse venire resa operativa una procedura informatizzata per la compilazione e inoltro della richiesta, la stessa dovrà essere presentata in via telematica con decorrenza dall'entrata in vigore della procedura stessa
3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco di cui al D.P.R. 445/00.

Art. 17– Documentazione da allegare alla domanda per la richiesta di autorizzazione permanente

1. I richiedenti, per ottenere l'autorizzazione di cui precedente articolo 16, devono provvedere all'atto della presentazione della domanda a corredare la stessa della necessaria documentazione, secondo i casi ricorrenti. In particolare:

TUTTI:

- a) codice fiscale;

RESIDENTI:

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;
- e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

DOMICILIATI:

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell'atto di proprietà dei locali occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;
- e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

ANZIANI:

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo dell'accompagnatore, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità dell'accompagnatore oppure fotocopia della patente di guida;

d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

LAVORATORI DIPENDENTI:

b) dichiarazione del datore di lavoro indicante il rapporto giuridico con il dipendente e l'indicazione dell'inizio e del termine dell'orario di lavoro;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

d) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità dell'accompagnatore oppure fotocopia della patente di guida;

e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

TITOLARI DI ATTIVITA' con sede all'interno della zona ZTL:

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità dell'impresa o attività professionale, commerciale oppure della documentazione relativa alla qualifica di legale rappresentante dell'associazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

d) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità dell'accompagnatore oppure fotocopia della patente di guida;

e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia,

f) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio del veicolo o dichiarazione sostitutiva degli stessi.

ARTIGIANI E MANUTENTORI:

b) certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità dell'impresa;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero e tipologia dei veicoli di servizio e che il veicolo è indispensabile mezzo di trasporto di attrezzature o strumenti di lavoro indispensabili per svolgere l'attività;

g) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia,

h) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio del veicolo o dichiarazione sostitutiva degli stessi.

SOGGETTI CHE HANNO IN USO FONDI O IMMOBILI (DIVERSI DA ABITAZIONE):

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell'atto di proprietà dell'immobile occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;
- e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

PROPRIETARI DI IMMOBILI:

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;
- d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela sino al II grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.
- e) dichiarazione del proprietario dell'immobile di completa disponibilità dell'immobile ovvero che l'immobile in questione non è dato in uso esclusivo, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi.

Art. 18 – Rilascio e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno istruite e rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale del Comune di Casnate con Bernate.
2. Le autorizzazioni, generalmente, saranno rilasciate, con allegato apposito contrassegno da esporre in modo visibile sui veicoli, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell'autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.
4. Analogamente quando un contrassegno non sia stato ritirato entro 30 gg dalla data di rilascio l'autorizzazione relativa è da considerarsi decaduta ed il richiedente deve presentare una nuova domanda con la necessaria documentazione.
5. La validità dell'autorizzazione permanente è fissata in anni cinque dalla data del rilascio, salvo i casi di minore durata dei requisiti e fatto salvo quanto disposto dai successivi comma;
6. Per i Domiciliati, il contrassegno avrà durata massima legata alla scadenza dell'eventuale contratto di locazione o altro titolo di possesso dei locali, debitamente registrato.
7. Per gli artigiani e manutentori, la durata del contrassegno avrà durata massima di anni due.
8. Il periodo di validità delle autorizzazioni temporanee è fissato, in modo insindacabile dal Comandante della Polizia Locale, in relazione alle esigenze per le quali ne è stata richiesta l'autorizzazione.
9. Qualora vengano meno i presupposti che ne hanno determinato il rilascio, entro 30 gg dalla perdita dei requisiti, il contrassegno dovrà essere restituito al Comando di Polizia Locale, anche attraverso il servizio postale.

Art.19– Rinnovo dell'autorizzazione

1. Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve presentare apposita domanda di rinnovo del contrassegno attraverso il modulo appositamente reso disponibile dal Comando di Polizia Locale.

2. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

Art.20 – Disposizioni particolari

1. Eventuali cambiamenti della posizione risultante dal contrassegno in uso, potranno essere comprovati da chi ne richiede l'aggiornamento, mediante dichiarazione sostitutiva, corredata dalla presentazione del vecchio contrassegno, che verrà ritirato e sostituito con uno nuovo che conterrà tutte le informazioni e sostituirà a tutti gli effetti il precedente.
2. Nel caso il richiedente sia proprietario di più veicoli è previsto il rilascio di un contrassegno con più numeri di targa.
3. Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, dagli Uffici della Polizia locale un permesso temporaneo (validità massima 45 giorni).
4. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno il titolare dovrà presentare apposita dichiarazione da allegare alla richiesta di duplicato di contrassegno.
5. In caso di deterioramento del contrassegno il duplicato viene rilasciato su presentazione del documento deteriorato che verrà ritirato.
6. Nei casi indicati ai commi 1 e 4 del presente articolo ed al comma 1 dell'art. 12, il nuovo contrassegno o duplicato viene rilasciato dietro pagamento della somma stabilita dal Responsabile della Polizia Locale con apposito provvedimento quale rimborso delle spese sostenute per il suo rilascio.
7. L'eventuale concessione ad uso esclusivo a soggetto terzo da parte del proprietario di un immobile sito all'interno della ZTL, se avvenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione, comporta di fatto la perdita del titolo autorizzativo e quindi la revoca dell'autorizzazione.

Art.21– Modalità di esposizione dei contrassegni

1. I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo durante il transito e la sosta.
2. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio Polizia Locale che rilascerà apposito duplicato, previa riconsegna del precedente contrassegno.
3. L'illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione prevista al successivo articolo 24.

Art.22– Compiti del Comandante o suo delegato

1. I contrassegni sono rilasciati dal Comandante della Polizia Locale, o da Suo delegato formalmente individuato, che potrà decidere anche per quei casi eccezionali non prevedibili nella presente disciplina, o che comunque richiedano una particolare riservatezza per motivi di sicurezza.

Art. 23 - Accesso attraverso i varchi controllati mediante sistema di videosorveglianza

1. Il controllo dei varchi avviene attraverso un sistema di videosorveglianza in grado di identificare le targhe dei veicoli in transito e di confrontarle con apposite liste per individuare il transito di veicoli privi di autorizzazione all'accesso ai fini dell'emissione delle sanzioni.
2. Possono accedere senza ulteriori formalità i titolari di autorizzazioni o permessi, temporanei o permanenti, per il transito nelle ZTL purché con il mezzo specificatamente indicato nel relativo permesso.
3. I permessi di durata non superiore ad un giorno possono essere richiesti anche attraverso le procedure informatiche in corso di implementazione.
4. Al fine di semplificare le operazioni di controllo, i possessori degli autoveicoli di cui all'art.9, dalla lettera b) alla lettera o) "Disposizioni derogatorie" devono segnalare le targhe degli

autoveicoli utilizzati al Servizio Polizia Locale, in conformità alla modulistica disposta dall'Ufficio Polizia Locale.

5. I possessori di veicoli di cui al precedente comma 4 possono effettuare la segnalazione in via permanente, con l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione degli automezzi interessati.

6. Il possessore di veicolo avente i requisiti per transitare nelle ZTL che, per motivi di urgenza, non ha potuto provvedere alla segnalazione o alla richiesta di contrassegno, può evitare l'attivazione dell'iter sanzionatorio effettuando con le stesse modalità la segnalazione entro 48 ore dall'ingresso nella ZTL mediante comunicazione da eseguirsi in conformità alla modulistica appositamente messa a disposizione dall'Ufficio Polizia Locale. I Motivi d'urgenza saranno valutati a esclusivo giudizio del personale di Polizia Locale.

Art.24 – Violazione della disciplina di gestione della ZTL.

1. A coloro che circoleranno o sosterranno nella ZTL in violazione alle disposizioni contenute nella presente disciplina verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL senza averne titolo .

2. La validità del contrassegno ZTL è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina. Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità del contrassegno.

3. Pertanto la persona o la Ditta interessate che usufruiranno di un contrassegno privo anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente disciplina si intenderanno prive del contrassegno e quindi soggiaceranno alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

4. Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni :

- mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti;
- mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa;
- mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno ZTL;
- mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per variazioni previste dalla presente Disciplina oltre che dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, comporta di fatto ed immediatamente la nullità del contrassegno e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL senza averne titolo.

5. Nel caso di mancata esposizione del contrassegno o di esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite, si procede alla sanzione ai sensi dell'art. 198 ,2° comma, del Codice della Strada.

6. I contraffattori del contrassegno saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice Penale.

CAPO IV – STRADARIO

Art.25– Elenco Strade, Piazze o tratti di strada inclusi nella ZTL

1. Le strade, le piazze o i tratti di strada inclusi nella ZTL, come da allegata planimetria, sono le seguenti:

- Piazza Cavour;
- Via Contrada Spiazzetto, dall'intersezione con Piazza Cavour all'intersezione con Piazza S. Carlo;
- Via C. Cattaneo nel tratto compreso tra l'intersezione con via Manara e l'innesto con Piazza Cavour;
- Via F. Cavallotti;
- Via S. Pellico nel tratto compreso tra il civico 12 e l'innesto con Piazza Cavour;

CAPO V – NORME FINALI

Art.26 – Norme finali ed entrata in vigore

1.La presente disciplina entra in vigore nella medesima data di decorrenza nella ZTL a cui la presente disciplina fa riferimento così come precisata nella relativa deliberazione della Giunta Comunale di istituzione ed approvazione specificata al precedente art.1, comma 3.

Allegato alla disciplina ZTL – Planimetria ZTL “ Delle Contrade”.

2. Le eventuali modifiche alla presente disciplina entrano in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.